

Proposta:
N° 129 – Data 06-02-2018

Generale N°: 141



Settore: SETTORE TERRITORIO
AMBIENTE

Servizio: tutela delle acque

PROVINCIA DI MACERATA

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

N. 60 Del 08-02-2018

Oggetto: ADOZIONE DELL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE (AUA) AI SENSI DEL DPR N. 59 DEL 13 MARZO 2013. COMUNE DI VISSO SEDE LEGALE LARGO GAOLA ANTINORI 1 VISSO SEDE DELL'IMPIANTO: VIA ROMA, SNC - (FOGLIO 52 PART. N.6-13-257-258) E RETE FOGNARIA ALLO STESSO AFFERENTE, NEL COMUNE DI VISSO.

Normativa di riferimento

- Legge 241/1990 (e s.m.i.);
- Decreto Legislativo 267/2000 "Testo unico degli Enti locali" (e s.m.i.);
- D.P.R. n. 160/2010 recante il regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo Sportello Unico per le attività produttive;
- D.P.R. n. 59/2013 recante il Regolamento in materia di autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad AIA;

Motivazioni ed esito dell'istruttoria

Con nota ricevuta il 14/03/2017 Prot. n. 7531, lo SUAP dei Sibillini ha trasmesso a questa Provincia domanda ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 59/2013 di Autorizzazione Unica Ambientale per la pratica allegata SUAP n. 255 del 12/01/2017 del COMUNE DI VISSO, con sede legale in LARGO Gaola Antinori 1 nel Comune di VISSO per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in Via Roma, snc - (Foglio 52 Part. n.6-13-257-258) e rete fognaria allo stesso afferente nel Comune di Visso.

Nella suddetta domanda vengono richiesti i seguenti titoli abilitativi:

1. *Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sez. II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;*
2. *Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o 6 della Legge 26/10/1995 n. 447;*

Con ns. nota del 15/03/2017 Prot. n. 7800, è stato richiesto al Comune istante la presentazione di integrazioni documentali per la regolarizzazione della domanda ai fini dell'adozione dell'atto unico di autorizzazione, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e del parere acustico ed in particolare:

- una relazione descrittiva delle varianti, anche non sostanziali, del progetto esecutivo approvato con atto n. 121 del 20.08.2013 e conseguentemente dei relativi elaborati;
- una cartografia a scala adeguata della rete fognaria ove sono presenti gli scaricatori di piena da autorizzare e dei relativi punti di scarico;

- la ricevuta del versamento o copia del bonifico bancario dell'acconto per le spese istruttorie
- chiarimenti se nel progetto esecutivo era presente la valutazione previsionale di impatto acustico di cui alla L. n. 447/95, ovvero idonea documentazione secondo quanto previsto nella scheda E del modulo AUA.

Con nota prot. 6093 del 14/06/2017, assunta al prot. 17007 del 15/06/2017 è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta.

Con nota Prot. n. 17038 del 15/06/2017 questa Provincia, quale Autorità competente, ha comunicato l'avvio del procedimento ed indetto Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., da effettuarsi in forma semplificata ed in modalità asincrona ex art. 14-bis, legge n. 241/1990, invitando a parteciparvi le Amministrazioni coinvolte ed in particolare sono stati richiesti i pareri di seguito indicati:

- all'ARPAM la valutazione tecnica relativamente all'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, anche tenuto conto dei progetti relativi alle SAE delle aree Via Cesare Battisti e Villa Sant'Antonio;
- al Comune di VISSO il parere in ordine alla valutazione di impatto acustico, di cui alla L. 447/1995.

Relativamente alle emissioni in atmosfera della linea trattamento fanghi, l'impianto ha le caratteristiche previste dal punto p-bis) (introdotto dal DM 15 gennaio 2014) della Parte I dell'Allegato IV alla Parte V del D. lgs. n. 152/2006, e pertanto non è soggetto ad autorizzazione ai sensi della suddetta Parte V del D. lgs. n. 152/2006

Tenuto conto:

- che con nota prot 24374 del 30/06/2017, acquisita al prot 18582 del 30/06/2017 ARPAM ha richiesto integrazioni circa l'abbattimento dei nutrienti;
- lo SUAP ha trasmesso con nota acquisita al Prot. n. 31845 del 20/11/2017 tali integrazioni;

Rilevato che sono stati acquisiti dalle seguenti Amministrazioni/Enti coinvolti esclusivamente atti di assenso:

- ai Prott. prov. nn. 1341 del 17/01/2018 e 3232 del 05/02/2018 il parere di ARPAM Dipartimento provinciale di Macerata del 17/01/2017, Prot. n. 1624, previsto dalla L.R. 10/1999;
- al Prot. prov. n. 17193 del 16/06/2017 l'Attestazione prot. 6170 del 16/06/2017 del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di VISSO in ordine alla conformità dei livelli di impatto sonoro riportati nello studio di Valutazione di impatto acustico, rispetto a quelli fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune.

Ritenuto che le condizioni e prescrizioni indicate dalle Amministrazioni coinvolte ai fini dell'assenso possono essere accolte senza necessità di apportare modifiche sostanziali alla decisione oggetto della Conferenza.

Dato atto che:

- l'istruttoria e lo svolgimento della Conferenza di Servizi, alla luce degli atti e dei pareri sopra richiamati nonché delle disposizioni normative applicabili si è conclusa complessivamente con esito favorevole, condizionata al rispetto, da parte del Gestore, dei limiti e delle prescrizioni specificamente indicati negli allegati al presente provvedimento
- con Determinazione Dirigenziale n. 245/10 del 11/07/2014 è stato destinato al Servizio Tutela delle Acque lo svolgimento dei procedimenti AUA ex DPR 59/2013 riguardanti gli impianti e le reti delle acque reflue urbane relative al Servizio Idrico Integrato, ivi comprese quelle in corso di istruttoria.
- al medesimo Servizio con Determinazione Dirigenziale n. 383/10 del 30/10/2012 sono altresì assegnati i procedimenti relativi alle autorizzazioni allo scarico di competenza provinciale ai sensi degli artt. 124 e 125 del D.Lgs 152/2006.
- ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il responsabile che ne cura l'istruttoria,

Proposta

Per tutto quanto sopra premesso, si propone di determinare quanto segue:

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della COMUNE DI VISSO, avente sede legale a VISSO LARGO Gaola Antinori 1 e sede dell'impianto in Via Roma, snc (Foglio 52 Part. n.6-13-257-258) e rete fognaria allo stesso afferente nel Comune di Visso, conformemente e nei limiti della domanda presentata.
2. Di dare atto che la suddetta AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - *Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sez. II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;*
 - *Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o 6 della Legge 26/10/1995 n. 447,*
3. Di stabilire che il Gestore, debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue:

ATTI COSTITUENTI PARTI INTEGRANTI DELL'AUA	SOGGETTO COMPETENTE	CONTENUTI
<i>Allegato n. 1</i>	<i>Provincia di Macerata - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Tutela delle Acque</i>	<i>Autorizzazione ai sensi dell'art 124 del D.Lgs 152/2006 con prescrizioni – allo scarico delle acque reflue urbane della rete fognaria e dell'impianto sito in Via Roma snc nel Comune di VISSO</i>
<i>Allegato n. 2</i>	<i>Comune di VISSO Ufficio competente impatto acustico</i>	<i>Attestazione prot. 6170 del 16/06/2017 del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di VISSO in ordine alla conformità dei livelli di impatto sonoro riportati nella valutazione di impatto acustico rispetto a quelli fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune</i>

4. Di dare atto che:
 - la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha **durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa da parte del SUAP**;
 - ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Macerata, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto DPR n. 59/2013.
5. Di stabilire che il Gestore debba attenersi alle ulteriori seguenti prescrizioni:
 - è tenuto a comunicare alla Provincia di Macerata per il tramite dello SUAP ogni successiva variazione di denominazione, ragione sociale, titolarità di autorizzazione, sede legale, legale rappresentante, responsabile di impianto;
 - nel caso in cui intenda effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto dovrà darne comunicazione alla Provincia e allo SUAP, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, nel caso in cui la Provincia non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, potrà procedere all'esecuzione della modifica;
 - nel caso in cui intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare al SUAP una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013.
6. La presente autorizzazione è adottata unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.
7. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per ciascun titolo ambientale negli allegati tecnici al presente atto e nei disposti normativi vigenti, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni stabilite dalle normative di settore;
8. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora

emerge che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

9. L'Autorità competente si riserva di rinnovare l'autorizzazione o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

10. Di dare atto che:

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
- dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia;
- la presente autorizzazione sarà trasmessa, nei modi e nei termini previsti dalla legge, allo SUAP Associato dei Sibillini il quale dovrà provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale; copia di quest'ultima dovrà essere trasmessa dallo stesso SUAP alla Provincia di Macerata, all'ARPAM e al competente Ufficio comunale per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze nonché per conoscenza alla Regione Marche e all'AATO n. 3;
- la presente autorizzazione viene adottata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

DOCUMENTAZIONE DI RIFERIMENTO CONSERVATA AGLI ATTI DELL'UFFICIO:

*Fascicolo AUA n. 756 ARU - **COMUNE DI VISSO***

La Responsabile del Procedimento
f.to Dott.ssa Beatrice Antonelli

**IL DIRIGENTE
DEL SETTORE TERRITORIO E AMBIENTE**

VISTO il documento istruttorio e l'Allegato 1 relativo all'autorizzazione allo scarico, a firma della responsabile del procedimento, Dott.ssa Beatrice Antonelli, concernente l'adozione dell'autorizzazione unica ambientale (AUA) a favore del Comune in oggetto, ai sensi del DPR n. 59/2013.

RITENUTO di condividerne le motivazioni e di fare integralmente propria la proposta di determinazione con esso formulata.

VISTO l'art. 107 del Decreto Legislativo n. 267/2000.

VISTO l'art. 28 del vigente regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

DATO ATTO che l'istruttoria preordinata all'emanazione del presente provvedimento consente di attestare la regolarità e la correttezza di quest'ultimo ai sensi e per gli effetti dell'art. 147 bis del D.Lgs 267/2000.

TENUTO CONTO che, ai sensi dell'art. 1 comma 9 lett. e) della L. 190 del 2012 e per quanto risulta agli atti della pratica, non esistono relazioni di parentela o affinità tra i titolari, amministratori, soci e dipendenti dei soggetti destinatari del presente provvedimento ed il dirigente che approva il provvedimento stesso, come richiesto dalle circolari del Segretario Generale Id. 5193365 del 18/02/2014 e Id. 5299295 del 30/05/2014.

DETERMINA

1. Di adottare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) a favore della COMUNE DI VISSO, avente sede legale a VISSO LARGO Gaola Antinori 1 e sede dell'impianto in Via Roma, snc (Foglio 52 Part. n.6-13-257-258) e rete fognaria allo stesso afferente nel Comune di Visso, conformemente e nei limiti della domanda presentata.
2. Di dare atto che la suddetta AUA sostituisce i seguenti titoli abilitativi:
 - *Autorizzazione agli scarichi di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della Sez. II della Parte III del D. Lgs. n. 152/2006;*
 - *Comunicazione o nulla osta di cui all'art. 8 comma 4 o 6 della Legge 26/10/1995 n. 447,*
3. Di stabilire che il Gestore, debba attenersi alle prescrizioni definite negli allegati sotto riportati che costituiscono parti integranti e sostanziali del presente atto e che risultano articolati come segue:

ATTI COSTITUENTI PARTI INTEGRANTI DELL'AUA	SOGGETTO COMPETENTE	CONTENUTI
<i>Allegato n. 1</i>	<i>Provincia di Macerata - Settore Territorio e Ambiente - Servizio Tutela delle Acque</i>	<i>Autorizzazione ai sensi dell'art 124 del D.Lgs 152/2006 con prescrizioni – allo scarico delle acque reflue urbane della rete fognaria e dell'impianto sito in Via Roma snc nel Comune di VISSO</i>
<i>Allegato n. 2</i>	<i>Comune di VISSO Ufficio competente impatto acustico</i>	<i>Attestazione prot. 6170 del 16/06/2017 del Responsabile dell'Area Gestione del Territorio del Comune di VISSO in ordine alla conformità dei livelli di impatto sonoro riportati nella valutazione di impatto acustico rispetto a quelli fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica del Comune</i>

4. Di dare atto che:

- la presente autorizzazione, ai sensi dell'art. 3, comma 6, del DPR n. 59/2013, ha **durata pari a 15 (quindici) anni a decorrere dalla data di rilascio della stessa da parte del SUAP**;
- ai fini del rinnovo dell'AUA il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare alla Provincia di Macerata, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4, comma 1, del suddetto DPR n. 59/2013.

5. Di stabilire che il Gestore debba attenersi alle ulteriori seguenti prescrizioni:

- è tenuto a comunicare alla Provincia di Macerata per il tramite dello SUAP ogni successiva variazione di denominazione, ragione sociale, titolarità di autorizzazione, sede legale, legale rappresentante, responsabile di impianto;
- nel caso in cui intenda effettuare una modifica non sostanziale dell'attività o dell'impianto dovrà darne comunicazione alla Provincia e allo SUAP, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, nel caso in cui la Provincia non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, potrà procedere all'esecuzione della modifica;
- nel caso in cui intenda effettuare una modifica sostanziale dovrà presentare al SUAP una nuova domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti dell'art. 4 del DPR n. 59/2013.

6. La presente autorizzazione è adottata unicamente ai sensi e per gli effetti di cui al DPR n. 59/2013 e non costituisce pertanto presunzione di legittimità sotto ogni diverso aspetto. Sono quindi fatte salve le autorizzazioni e prescrizioni di competenza di altri enti e/o organismi, nonché le altre disposizioni legislative e regolamentari comunque applicabili in riferimento all'attività dell'impianto, con particolare riferimento alle competenze comunali in materia di lavorazioni insalubri, alla disciplina della sicurezza sui luoghi di lavoro, alle disposizioni in materia edilizio-urbanistica e di prevenzione incendi ed infortuni.

7. In caso di mancata osservanza delle prescrizioni stabilite per ciascun titolo ambientale negli allegati tecnici al presente atto e nei disposti normativi vigenti, troveranno applicazione i provvedimenti e le sanzioni stabilite dalle normative di settore;

8. L'autorità competente potrà procedere all'aggiornamento delle condizioni autorizzative qualora emerga che l'inquinamento provocato dall'attività dell'impianto è tale da renderlo necessario. Tale eventuale aggiornamento non modificherà la durata dell'autorizzazione.

9. L'Autorità competente si riserva di rinnovare l'autorizzazione o rivedere le prescrizioni contenute nell'autorizzazione, prima della sua naturale scadenza quando:

- le prescrizioni stabilite nella stessa impediscano o pregiudichino il conseguimento degli obiettivi di qualità ambientale stabiliti dagli strumenti di pianificazione e programmazione di settore;
- nuove disposizioni legislative comunitarie, statali o regionali lo esigono;
- vengano riscontrate situazioni eccezionali e di urgente necessità per la tutela della salute pubblica e dell'ambiente.

10. Di dare atto che:

- contro il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o, in alternativa, ricorso al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla sua notifica;
- dal presente atto non deriva, né può comunque derivare, un impegno di spesa a carico della Provincia;
- la presente autorizzazione sarà trasmessa, nei modi e nei termini previsti dalla legge, allo SUAP Associato dei Sibillini il quale dovrà provvedere al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale; copia di quest'ultima dovrà essere trasmessa dallo stesso SUAP alla Provincia di Macerata, all'ARPAM e al competente Ufficio comunale per l'esercizio delle loro rispettive funzioni e competenze nonché per conoscenza alla Regione Marche e all'AATO n. 3;
- la presente autorizzazione viene adottata fatti salvi ed impregiudicati i diritti dei terzi.

IL RESPONSABILE
SETTORE TERRITORIO AMBIENTE
MAURIZIO SCARPECCI

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii.

ALLEGATO 1

Autorizzazione con prescrizioni ai sensi dell'art 124 del D.Lgs 152/2006 – allo scarico delle acque reflue urbane dell'impianto sito in Via Roma, snc - (Foglio 52 Part. n.6-13-257-258) e della rete fognaria allo stesso afferente nel Comune di Visso.

1. Disposizioni legislative e regolamentari di riferimento

- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante Norme in materia ambientale; in particolare la Parte Terza - Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, e la Sez. II - Tutela delle acque dall'inquinamento, artt. 74, 100, 101, 105, 124 e Allegato 5;
- DPCM 04/03/1996 punto 8.3.1. "Disposizioni in materia di risorse idriche";
- Legge Regionale 17 maggio 1999 n. 10 (e s.m.i.), artt. 46 e 47;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque 1° fase - Acque superficiali, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale del 29 febbraio 2000 n. 302;
- Piano Regionale di Tutela delle Acque di cui al D.Lgs 152/2006 art. 121, approvato con Deliberazione Amministrativa del Consiglio Regionale del 26 gennaio 2010 n. 145;
- DGR 566 del 14.04.2008 sulla individuazione degli agglomerati con almeno 2.000 AE di carico generato ai sensi e per gli effetti della Direttiva 91/271/CEE artt. 3,4,5 e del D.Lgs. 152/2006 art. 74 comma 1 lett. "n", art. 101 commi 1 e 9 e artt. 105 e 106;
- Documento "Draft Document on terms and definitions of the urban waste water treatment directive (91/271/EEC)" versione finale del 16 gennaio 2007 elaborato dai Servizi della Commissione Europea DG Ambiente.

2. Aspetti amministrativi e considerazioni tecniche

Con nota ricevuta il 14/03/2017 Prot. n. 7531, lo SUAP dei Sibillini ha trasmesso a questa Provincia domanda ai sensi dell'art. 3 del DPR n. 59/2013 di Autorizzazione Unica Ambientale per la pratica allegata SUAP n. 255 del 12/01/2017 del COMUNE DI VISSO, con sede legale in Largo Gaola Antinori 1 nel Comune di VISSO per l'impianto di trattamento delle acque reflue urbane sito in Via Roma, snc - (Foglio 52 Part. n.6-13-257-258) e per la rete fognaria allo stesso afferente, nel Comune di Visso.

Gli scarichi oggetto della presente autorizzazione sono relativi al nuovo impianto di trattamento di acque reflue urbane sito in Via Roma e degli scaricatori di piena presenti sulla linea fognaria afferente al medesimo impianto, con recapito in corpi idrici superficiali denominati "Fiume Nera" e "Fosso delle Rote" che ricadono nel bacino idrografico del Fiume Tevere.

Il progetto complessivo di adeguamento dell'impianto di trattamento e delle fognature è stato suddiviso in tre stralci. Il progetto esecutivo del primo stralcio, relativo ai lavori di *"Adeguamento del depuratore comunale e collegamento dei collettori fognari di Visso capoluogo e Villa S. Antonio – 1° stralcio"* dell'importo complessivo di €. 491.173,77, è stato redatto dall'Ing. Giulio Rosi, dalla Dott.ssa Margherita Lemmi e dal Dott. Alfredo Orlandi, ed è stato approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20.08.2013 anche sulla base dei pareri acquisiti in sede di Conferenza dei Servizi del 09/01/2013 e del 27/05/2013. Il primo stralcio è relativo al completamento del collettamento delle fognature esistenti e ai lavori di manutenzione straordinaria dell'impianto che era a servizio del mattatoio comunale. All'interno del depuratore le opere murarie principali hanno riguardato la realizzazione di una nuova vasca per il sollevamento e ulteriori due vasche, una per la denitrificazione e l'altra per l'ossidazione - nitrificazione, all'interno di quella esistente, partendo dal fondo della stessa e prevedendo pareti più alte di quelle presenti per aumentarne la capacità. Sono stati realizzati anche interventi connessi come solette di appoggio per l'impianto di grigliatura e di altri apparati. E' stata realizzata tutta la nuova impiantistica elettromeccanica.

Nel progetto di secondo stralcio sono previsti ulteriori lavori di potenziamento sul depuratore per portarlo ad una potenzialità di progetto di 2800 a.e., che riguardano:

- l'allargamento della superficie d'impianto;
- un nuovo sedimentatore del diametro di 8 m;
- una nuova vasca per la stabilizzazione dei fanghi;

- la trasformazione del vecchio sedimentatore come ispessitore;
- l'impianto per la disidratazione dei fanghi.

Con l'intervento stralcio n. 3 sono previsti lavori sulle fognature per separare acque nere e ridurre infiltrazioni di acqua di falda di una parte del centro storico.

Gli eventi sismici del 24/08/2016, 26/10/2016 e 30/10/2016, hanno pesantemente colpito il Comune di Visso con gravi danni all'intero territorio comunale, con conseguente evacuazione generale della popolazione da tutte le abitazioni, dagli edifici di comune uso personale, familiare, di lavoro o di servizio. In seguito a ciò Regioni e Comuni interessati hanno usufruito dell'Accordo quadro per la fornitura di Sae -Soluzioni abitative in emergenza sottoscritto dal Dipartimento della Protezione Civile e attivato appalti specifici per la realizzazione di strutture destinate ai cittadini con casa inagibile o in "zona rossa". Per la realizzazione delle Sae, il Dipartimento si è avvalso delle Regioni quali soggetti attuatori che hanno provveduto anche all'esecuzione delle attività preliminari all'insediamento delle Sae e alle opere di urbanizzazione.

Con nota del 21 giugno 2017 l'AATO 3 ha comunicato alla Regione Marche in merito alla Procedura di infrazione 2014/2059 per gli agglomerati non conformi che *"la pianificazione attuale deve essere rivista a seguito del verificarsi degli eventi sismici dell'ottobre 2016. Dalle informazioni fornite dal Comune di Visso, il patrimonio edilizio esistente risulta per il 92,7 % inagibile. Nell'immediato futuro si prevede di installare n. 6 villaggi di SAE (moduli abitativi provvisori per residenti), per un totale di 530 abitanti residenti. Non vi sono più strutture ricettive turistiche, e non ci saranno nel breve periodo. Le piccole attività commerciali esistenti ad oggi sono 5, mentre nel breve periodo si prevede di fornire moduli provvisori ad altre 76 attività, per un totale stimabile di 162 addetti (54 AE). Delle tre attività industriali ne è rimasta solo una (carico stimato prima del sisma 375 AE). Da ciò consegue che il Carico generato da questo agglomerato sarà molto al di sotto della soglia di 2.000 AE. La programmazione relativa al risanamento della non conformità deve essere rivista alla luce degli interventi di ricostruzione del patrimonio edilizio, attualmente in fase di predisposizione. Le soluzioni abitative temporanee comprenderanno trattamenti IAS a norma di legge."*

Nelle aree SAE è stato progettato un sistema separato di fognatura costituito da una rete di drenaggio delle acque piovane, con scarico in corpi idrici superficiali, e da una rete nera di raccolta dei reflui da collegare con l'esistente rete fognaria e con l'impianto in oggetto.

All'impianto in oggetto, in prima battuta e fino alla ricostruzione, recapiteranno i reflui delle seguenti aree SAE:

- Villa Sant'Antonio, che si trova lungo strada, tra la frazione di Villa S. Antonio e Visso;
- Villa Sant'Antonio 2 (Pretara), per la quale sono stati individuati due differenti punti di allaccio della rete nera alla rete esistente: la rete a servizio dell'area "nord" scarica nel collettore principale della rete esistente, posto lungo la S.P. 209, con attraversamento del Fosso delle Rote. La rete a servizio della porzione sud-ovest scarica invece nel collettore posto lungo la viabilità esistente;
- Via Cesare Battisti 1, che si trova lungo la SP 209, tra il comune di Visso e la frazione di Villa S. Antonio;
- Via Cesare Battisti 2, che si trova di fronte alla Area 3, "Via Cesare Battisti 1", lungo la SP 209, in destra idraulica del Fosso delle Rote;
- Campo Sportivo, il cui collegamento alla rete fognaria esistente avviene in un pozzetto ubicato in prossimità del ponte di accesso al parcheggio del campo sportivo.

Per l'area Borgo San Giovanni 1 si provvederà invece con un ulteriore impianto di depurazione a valle.

Nel frattempo il Comune di Visso, con Determina area LL.PP. e Protezione civile n. 49 del 07/07/2017, ha approvato lo stato finale dei lavori di adeguamento 1° Stralcio sulla base:

- del certificato di ultimazione dei lavori redatto in data 19.04.2017;
- della relazione sul conto finale e certificato di regolare esecuzione redatto in data 03.05.2017 dal Direttore dei Lavori,
- del certificato di collaudo statico depositato in data 11.03.2016 pratica n. 57/610,
- dello stato finale dei lavori redatto dal Direttore dei Lavori.

Con ns. nota del 15/03/2017 Prot. n. 7800, è stato richiesto al Comune istante la presentazione di integrazioni documentali per la regolarizzazione della domanda ai fini dell'adozione dell'atto unico di autorizzazione, il rinnovo dell'autorizzazione allo scarico e del parere acustico ed in particolare:

- una relazione descrittiva delle varianti, anche non sostanziali, del progetto esecutivo approvato con atto n. 121 del 20.08.2013 e conseguentemente dei relativi elaborati;
- una cartografia a scala adeguata della rete fognaria ove sono presenti gli scaricatori di piena da autorizzare e dei relativi punti di scarico;
- la ricevuta del versamento o copia del bonifico bancario dell'acconto per le spese istruttorie
- chiarimenti se nel progetto esecutivo era presente la valutazione previsionale di impatto acustico di cui alla L. n. 447/95, ovvero idonea documentazione secondo quanto previsto nella scheda E del modulo AUA.

Con nota prot. 6093 del 14/06/2017, assunta al prot. 17007 del 15/06/2017 è stata prodotta la documentazione integrativa richiesta ove in particolare è stato dichiarato che:

- le specifiche tecniche riportate nella richiesta di autorizzazione del suddetto impianto non variano rispetto al progetto esecutivo approvato con atto n.121 del 20.08.2013
- specificatamente ai dati tecnici gli stessi sono riportati nelle tavole - TAV. N°01: "Relazione tecnica Depuratore" e - TAV. N°27: "Relazione dimensionamento impianto Depuratore.

Con nota Prot. n. 17038 del 15/06/2017 questa Provincia, quale Autorità competente, ha comunicato l'avvio del procedimento di AUA ed indetto Conferenza dei servizi decisoria ai sensi dell'art. 14, c.2, legge n. 241/1990 e s.m.i., e chiesto all'ARPAM la valutazione tecnica relativamente all'autorizzazione allo scarico ai sensi dell'art. 124 del D. Lgs. n. 152/2006, anche tenuto conto dei progetti relativi alle SAE.

Al Prot. Prov. n. 1341 del 17/01/2018 è stato acquisito il parere favorevole di ARPAM Dipartimento provinciale di Macerata del 17/01/2017, Prot. n. 1624, previsto dalla L.R. 10/1999, di seguito riportato:

" In riferimento alla nota di cui all'oggetto, volta ad ottenere un parere ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo scarico delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito in Visso Capoluogo, Visso (MC) ed alla nota integrativa registrata con prot. ARPAM n. 42343 del 21.11.2017, si comunica quanto segue.

Visto:

- *la documentazione allegata, quella presente nei nostri archivi e la nota integrativa,*
- *che trattasi di un impianto esistente a servizio esclusivamente del mattatoio comunale di Visso che è stato oggetto di interventi di potenziamento ed adeguamento ai fini dell'adduzione allo stesso del complesso della rete fognaria del Comune di Visso (Conferenza dei Servizi del 27.05.2013),*
- *che il progetto è stato suddiviso in tre stralci e che tale parere è inerente al primo stralcio in cui la situazione in termini di abitanti equivalenti afferenti all'impianto di depurazione è di 946 A.E. in cui le aree urbane interessate sono le seguenti: Zona Villa S.Antonio (495 A.E.), Zona mattatoio (20 A.E.), Mattatoio (56 A.E.), Attività produttive (375 A.E.),*
- *che la potenzialità nominale di progetto dell'impianto è di 1000 A.E.,*
- *che i lavori necessari sul depuratore porteranno quest'ultimo ad una potenzialità di 2800 A.E. di progetto, maggiore di quella che sarebbe necessaria in base al numero di 2596 A.E. serviti dall'impianto dopo la realizzazione del terzo stralcio,*
- *che, come specificato nella relazione tecnica, nel corso dei lavori necessari al convogliamento delle acque reflue all'impianto di depurazione secondo gli stralci programmati, si cercherà di escludere o per lo meno di diminuire l'apporto delle acque parassite in quanto tale presenza non peggiora il funzionamento dell'impianto ma comporta un incremento dei costi energetici per il sollevamento,*
- *che l'impianto in esame è di tipo biologico con sistema classico di denitro-nitro,*
- *che la rete fognaria di adduzione all'impianto è di tipo misto,*
- *che all'impianto in oggetto sono collettate le acque reflue industriali provenienti dalla ditta SVILA SRL (confermato anche telefonicamente in data 22.12.2017 dal Dott. Orlandi Alfredo) avente un carico organico immesso in fognatura espresso in BOD₅ di 3,7 Kg/giorno ed una portata giornaliera media di 100 mc/giorno,*

- che l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue in fognatura comunale della ditta di cui sopra rilasciata dal SUAP del Comune di Visso con prot. n. 10354 del 15.12.2016 prevede il rispetto dei limiti di emissione di cui alla Tab. 3 prima colonna dell'All. 5, alla parte Terza del D.Lgs 152/06,
- che il processo depurativo delle acque reflue in ingresso si sviluppa attraverso le seguenti fasi: grigliatura grossolana, grigliatura fine, ossidazione a biomassa sospesa, nitrificazione, denitrificazione, sedimentazione secondaria, disinfezione dello scarico finale con acido peracetico,
- che i reflui depurati verranno scaricati nel fiume Nera,
- che sono stati installati pozzetti fiscali, in ingresso ed in uscita dall'impianto subito a monte del punto d'immissione nel fiume Nera,
- la presenza di contatori in ingresso/uscita e che la portata media dello scarico sarà di 230 mc/giorno, con una portata massima di 38 mc/h ed un volume massimo di 83950 mc/anno,
- che nelle acque di scarico non sono presenti sostanze pericolose indicate nelle Tab. 1/A,
- la nota integrativa da cui si evince che:
 - il BOD₅ in ingresso all'impianto è pari a 168 Kg BOD₅/d mentre quello complessivamente abbattuto risulta pari a 156 Kg BOD₅/d (percentuale di abbattimento pari al 93% del BOD₅ in ingresso),
 - il fosforo da abbattere è pari a 3,536 KgP/d per avere un valore in uscita di 0,9 mg/l,
 - dai calcoli effettuati la portata di cloruro ferrico immesso sarà sufficiente per il rispetto del limite del fosforo nell'acqua in uscita in caso contrario verrà aumentata la portata di cloruro ferrico,
- la presenza dei seguenti scaricatori di piena:

Scaricatore di piena n. 1: scaricatore a sfioro laterale, il corpo recettore è il Fosso delle Rote, località servita dalla fognatura a monte è Borgo S. Antonio, portata media di 88 mc/giorno, gli abitanti serviti dalla fognatura a monte dello scarico è di 350 A.E. Coefficiente di diluizione $Q_{max}/Q_m = 4$,

Scaricatore di piena n. 2: scaricatore a sfioro laterale, il corpo recettore è il Fosso delle Rote, località servita dalla fognatura a monte è Borgo S. Antonio, portata media di 100 mc/giorno, gli abitanti serviti dalla fognatura a monte dello scarico è di 400 A.E. Coefficiente di diluizione $Q_{max}/Q_m = 4$,

Scaricatore di piena n. 3: scaricatore a sfioro laterale, il corpo recettore è il Fosso delle Rote, località servita dalla fognatura a monte è Borgo S. Antonio, portata media di 125 mc/giorno, gli abitanti serviti dalla fognatura a monte dello scarico è di 495 A.E. Coefficiente di diluizione $Q_{max}/Q_m = 4$

Scaricatore di piena n. 4: scaricatore a sfioro laterale, il corpo recettore è il Fosso delle Rote, località servite dalla fognatura a monte è: Borgo S. Antonio, Attività produttive e zona Mattatoio, portata media di 230 mc/giorno, gli abitanti serviti dalla fognatura a monte dello scarico è di 900 A.E. Coefficiente di diluizione $Q_{max}/Q_m = 4$

- che tale impianto è a servizio di un agglomerato avente un carico generato di almeno 2000 A.E.,
- visto il Dlgs.152/06,
- le NTA contenute nel Piano Regionale di tutela delle acque approvato con DACR n°145/2010,

SI ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

al rilascio dell' Autorizzazione Unica Ambientale (A.U.A.) allo scarico in corpo idrico superficiale (Fiume Nera) delle acque reflue urbane in uscita dall'impianto di trattamento sito nel Capoluogo di Visso e dagli scaricatori di piena lungo la rete, a condizione che si provveda all'osservanza delle seguenti condizioni e prescrizioni:

➤ l'impianto sopracitato dovrà essere dimensionato in maniera tale da assicurare allo scarico i valori limite di emissione stabiliti dalla Tab.3, dell'All. 5, alla parte terza del D.Lgs n° 152/06, ad esclusione:

- dei parametri BOD₅, COD e solidi sospesi, per i quali valgono i limiti in concentrazione della Tab. 1 del medesimo allegato,

- dei tre parametri dell'azoto (Ammoniacale, Nitroso e Nitrico) per i quali non viene imposto alcun limite (art. 45 comma 4 delle NTA del PTA regionale),
- del parametro fosforo totale per il quale il limite non dovrà superare la concentrazione di 1 mg/l (NTA Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago Piediluco),
- relativamente al parametro 50 (*Escherichia Coli*) della tabella 3 venga rispettato il limite di 5000 UFC/100 ml. nel periodo 15 marzo - 30 settembre
- i pozzetti fiscali (all'ingresso ed all'uscita dell'impianto) siano sempre facilmente accessibili per le operazioni di ispezione e prelevamento,
- vengano effettuati autocontrolli allo scarico dell'impianto per i parametri di cui alla tabella 1 così come indicato nello schema 1.1 (4 o 12 nel caso di non conformità) dell'allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/06,
- venga effettuato almeno un autocontrollo/anno per i parametri di cui alla tabella 3: pH, tensioattivi totali, Cloruri, solfati, fosforo totale, grassi e oli animali e vegetali, Idrocarburi totali, *Escherichia coli*,
- per gli scolmatori venga garantita una regolare manutenzione al fine di evitare l'entrata in funzione per rapporti di scolmo inferiori a quelli dichiarati, che comprenda anche la rimozione del sedimento di fondo e di eventuali materiali grossolani.
- in tale impianto di depurazione è vietato svolgere l'attività di trattamento di rifiuti, salvo quanto stabilito dalla lettera b) del comma 3 dell'art. 110 del D. L.vo 152/2006, ovvero "rifiuti costituiti dal materiale proveniente dalla manutenzione ordinaria di sistemi di trattamento di acque reflue domestiche previsti ai sensi dell'articolo 100, comma 3, del D.Lgs 152/2006";
- il gestore, effettui adeguate attività e programmi di controllo degli scarichi industriali in pubblica fognatura con particolare riferimento ai parametri per i quali esso non è tenuto al rispetto dei limiti per lo scarico del depuratore in acque superficiali.

Con nota prot. 1877 del 23/01/2018, in relazione al sopra citato parere ARPAM Prot. n. 1624 del 17/01/2017 e alla luce delle seguenti considerazioni:

- l'agglomerato urbano di Visso è ancora individuato quale agglomerato urbano con almeno 2000 ab/eq di carico generato ai sensi e per gli effetti della Direttiva 91/271/CEE artt. 3,4,5 e del D. Lgs 152/2006 art. 74 comma 1 lett. "n", art. 101 commi 1 e 9 e artt. 105 e 106;
- l'agglomerato è stato dichiarato non conforme all'articolo 4 della Direttiva - Procedura di infrazione 2014/2059 – Attuazione in Italia della direttiva 1991/271/CEE concernente il trattamento delle acque reflue urbane (ex Pilot 1976/2011/ENVI) - perché non è stata ritenuta giustificata la riduzione di carico rispetto al carico iniziale di 3341 ae a 2552 a.e. (peraltro con carico significativo generato da fluttuanti), perché il 100% del carico è raccolto dalle reti fognarie, ma non confluisce nell'impianto di trattamento e perché la capacità degli impianti di trattamento (2800 a.e.) è quindi inadeguata a trattare l'intero carico delle reti fognarie (3341 a.e.);
- la Regione Marche dovrà inviare alla Commissione dell'Unione Europea, attraverso il Questionario UWWTD (Urban Waste Water Treatment Directive), l'aggiornamento dei nuovi dati che tengono conto degli effetti degli eventi sismici;
- l'agglomerato, indipendentemente dal carico generato, è comunque situato in un bacino drenante di area sensibile;
- l'impianto ricade all'interno dell'area del parco nazionale dei monti Sibillini e all'interno della perimetrazione della Rete Natura 200 di cui al SIC IT5330023 - Gola della Valnerina - Monte Fema e della ZPS IT5330030 - Valnerina, Montagna di Torricchio, Monte Fema e Monte Cavallo;
- l'impianto, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 121 del 20.08.2013, è stato progettato ai fini del rispetto delle Tabelle 1 e 2 dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006;
- l'art. 16 c. 4 delle NTA al PTA regionale prevede che tutti gli agglomerati compresi tra 2.000 e 9.999 abitanti equivalenti, i cui scarichi di acque reflue urbane si immettono nei corpi idrici superficiali situati nelle aree sensibili e nei loro bacini drenanti, devono essere dotati di depuratori adeguati al trattamento di rimozione dell'Azoto e del Fosforo, con i seguenti limiti di emissione:
 - per l'Azoto totale, deve essere garantita la rimozione percentuale del 50% su media annua;
 - per il Fosforo totale, deve essere garantito il valore di 5 mg/L su media annua,
- l'art. 45 delle NTA al PTA prevede che gli scarichi degli impianti fino a 2.000 ab/eq devono rispettare, nel caso in cui le proprie fognature ricevano anche scarichi di acque reflue industriali, i valori limite di emissione della Tabella 3 per gli scarichi in corpi idrici superficiali dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006, ad eccezione dell'Azoto ammoniacale, Azoto nitroso e Azoto nitrico

se ciascuno scarico industriale è accettato in fognatura, per i tre parametri dell'Azoto, nei limiti massimi della Tabella 3 per scarichi in acque superficiali,

- l'art. 17 c. 2 del "Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago di Piediluco Terzo stralcio funzionale del Piano di bacino del fiume Tevere P.S.3" prevede che le acque reflue recapitanti in impianti con potenzialità superiore 1.000 abitanti equivalenti, devono essere sottoposte prima dello scarico ad un trattamento che consenta il raggiungimento dei livelli imposti dalla Tabella 2, dell'Allegato 5 del D.Lgs 152/2006; e che per gli agglomerati urbani e industriali serviti da fognature recapitanti in impianti con potenzialità compresa tra 50 e 1.000 abitanti equivalenti, le Regioni provvedono a redigere un programma che definisca le tecnologie utili ad una efficace riduzione dei carichi di fosforo;

è stato chiesto ad ARPAM di valutare l'opportunità di integrare e/o modificare le prescrizioni indicate nel parere sopra citato in relazione alla necessità di rispettare equamente gli opposti interessi, quello generale e quello particolare, in relazione alle disposizioni di varia fonte e, in particolare, di valutare i valori limite per i nutrienti in quanto per i parametri azotati si richiamano le più favorevoli prescrizioni indicate all'art. 45 delle NTA al PTA mentre per il fosforo si indica un valore molto restrittivo, al pari dei limiti applicabili agli scarichi di acque reflue industriali.

ARPAM con nota prot. 3931 del 05/02/2018, acquisita in pari data al prot. 3232, ha comunicato che:

...." i punti relativi al rispetto dei limiti tabellari ed agli autocontrolli riportati nel parere di cui sopra, dovranno essere rettificati con i seguenti:

l'impianto sopracitato dovrà essere dimensionato in maniera tale da assicurare allo scarico i valori limite di emissione stabiliti:

Tab. 1 per i parametri BOD5, COD e Solidi Sospesi, i valori limite, espressi in limite di concentrazione come media giornaliera.

Tab. 2 in base all'art. 17 co. 2 NTA Piano Stralcio per la salvaguardia delle acque e delle sponde del Lago Piediluco, per i parametri Fosforo Totale e Azoto Totale.

➤ *dovranno essere effettuati i seguenti autocontrolli relativi alla Tab1 e Tab. 2: come media annua su 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme nell'anno successivo dovranno essere prelevati 12 campioni. Tali campionamenti dovranno essere effettuati sia in ingresso che in uscita dall'impianto.*

Tab.3 dell'all.5 colonna 1 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 per i seguenti parametri: pH, tensioattivi totali, cloruri, solfati, grassi e oli animali e vegetali, Idrocarburi totali, Escherichia coli ad esclusione dei tre parametri dell'azoto (Ammoniacale, Nitroso e Nitrico) per i quali non viene imposto alcun limite (art. 45 comma 4 delle NTA del PTA regionale). Per tali parametri venga effettuato almeno un autocontrollo/anno;

➤ *relativamente al parametro 50 (Escherichia Coli) della tabella 3 venga rispettato il limite di 5000 UFC/100 ml. nel periodo 15 marzo - 30 settembre"*

In relazione a quanto sopra si dà atto:

- della necessità di rispettare la direttiva comunitaria in relazione al carico dell'agglomerato, in attesa della nuova definizione in termini di carico;
- che la documentazione agli atti circa l'abbattimento dei nutrienti è sempre relativa a carichi pari a 2.800 a.e.;
- della necessità di dover effettuare un'efficace rimozione dei nutrienti in relazione alle aree sensibili secondo quanto previsto dalla Pianificazione sovraregionale, alla specificità della localizzazione dell'impianto e allo stato ecologico del corpo idrico recettore;
- che, nella prima fase e fino a quando la ricostruzione non sarà significativamente realizzata, è necessario effettuare la verifica dei carichi idraulici e organici e l'efficienza di impianto così come progettato, riservando ad una successiva autorizzazione la modifica sostanziale dell'impianto qualora i carichi dovessero potenzialmente superare il 10 % della capacità organica del progetto di primo stralcio.

Lo scarico delle acque reflue urbane avviene nel corpo idrico superficiale significativo denominato Fiume Nera, appartenente al Bacino idrico del Fiume Tevere, nel punto di scarico che si identifica con le seguenti coordinate Gauss-Boaga (fuso Est) X: 2362964 Y: 4755182.

A completamento dell'istruttoria si valuta che la rete fognaria di tipo unitario afferente al depuratore, nel suo percorso, è dotata di n. 4 scaricatori di piena; le caratteristiche degli stessi sono indicate nel parere ARPAM, identificati nella cartografia agli atti e nella tabella di cui sotto con la precisazione, rilevabile dal progetto esecutivo approvato, che lo scarico n. 4 funge anche da scarico di emergenza della prima stazione di sollevamento alla quale confluisce la linea di Villa S. Antonio e la zona artigianale in prossimità del mattatoio comunale. Dal pozzetto esistente nel piazzale del mattatoio, identificato come n. 4, è stata mantenuta la vecchia tubazione da 630 che scarica direttamente sul Fiume Nera, a valle del ponte posto subito prima dell'impianto.

N.	Coordinate Gauss-Boaga		Corpo Recettore
	X	Y	
1	2363335	4756448	Fosso delle Rote
2	2363527	4755742	Fosso delle Rote
3	2363510	4755413	Fosso delle Rote
4	2362985	4755182	Fiume Nera

Pertanto, richiamato che gli scaricatori di piena a servizio di reti fognarie miste:

- sono dispositivi a servizio di fognature, atti a scaricare verso un recettore finale le portate eccedenti la portata massima di progetto delle fognature stesse, al fine di salvaguardare l'integrità e la funzionalità delle loro parti costitutive;
- possono essere autorizzati nei limiti delle condizioni normative e per i quali sono stati progettati e realizzati;

Richiamato altresì che, ai sensi dell'art. 41 delle NTA al PTA, gli scarichi di emergenza, destinati ad entrare in funzione in caso di guasto di impianti di sollevamento e simili, devono essere autorizzati allo scarico in ogni caso, previa la necessaria verifica degli standard costruttivi e delle condizioni di funzionamento;

al fine di perseguire criteri di economicità e di efficacia, si decide di adottare in un unico parere più provvedimenti di autorizzazione allo scarico, che includa delle specifiche prescrizioni per lo scarico e l'esercizio dell'impianto di trattamento in oggetto nonché delle specifiche prescrizioni per gli scaricatori di piena della rete fognaria unitaria afferente all'impianto medesimo.

3. Condizioni e prescrizioni per lo scarico proveniente dall'impianto di trattamento nella fase di avvio

- la **fase di avvio potrà avere una durata massima di 180 giorni** dalla data di rilascio dell'AUA, entro detto periodo il depuratore dovrà essere funzionalmente collaudato;
- è concedibile un'unica proroga di non oltre sei mesi, in maniera espressa, dall'autorità competente, supportata da adeguate motivazioni tecniche o connesse ad eventi imprevedibili, non dipendenti dalla condotta del Gestore dell'impianto e attestati formalmente dallo stesso;
- il titolare dello scarico provvisorio non potrà concedere nuove autorizzazioni per lo scarico in rete fognaria di acque reflue diverse da quelle domestiche ed assimilate, se determinano un rischio di aumento dei valori di emissione dello scarico;
- sono comunque vietati nuovi recapiti di acque reflue industriali contenenti sostanze prioritarie e pericolose prioritarie definite dalla Direttiva 2000/60/CE (tabella 1/A dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i.), nonché delle altre sostanze indicate nella Tabella 1/B dell'Allegato 1 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006 e s.m.i., nonché nella Tabella 5 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs 152/2006.

- e. per quanto attiene al **rispetto dei valori limite di emissione è definita la seguente cadenza temporale:**
 - primi 30 gg: senza valori limite di emissione allo scarico;
 - dal 31° al 90° giorno: possibilità di superamento dei valori limite di emissione indicati per la fase di regime anche del 100%;
 - dal 91° giorno fino alla conclusione del periodo di avvio: possibilità di superamento dei valori limite di emissione anche del 50 %.
- f. le deroghe dei valori limite di emissione sono concesse solo per i parametri della **Tabella 1** dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006 **e per tutti i parametri biodegradabili della tabella 3** dello stesso allegato. Non sono ammessi valori limite di emissione meno restrittivi per i parametri elencati nella Tabella 5 dell'allegato 5 alla parte terza del D.Lgs 152/2006.
- g. durante la fase di avvio deve essere posto in opera un **sistema di autocontrollo** (campioni medi ponderati nell'arco di 24 h), per i parametri **BOD5, COD, Solidi Sospesi, Azoto ammoniacale, Azoto nitroso, Azoto nitrico, Azoto totale e Fosforo totale** avente cadenza almeno quindicinale nei primi tre mesi dall'avvio dell'impianto ed almeno mensile per il restante periodo di avvio, **con prelievi in ingresso e in uscita** che permettano di valutare il raggiungimento della graduale efficacia depurativa;
- h. qualora le analisi di cui al precedente punto non evidenziassero che l'impianto stia acquisendo la piena funzionalità depurativa, devono esserne ricercate le cause al fine della loro rimozione informandone con tempestività sia la Provincia di Macerata che il Dipartimento dell'ARPAM;
- i. al fine di garantire una rapida maturazione della microfauna della vasca di ossidazione è possibile effettuare inoculi da impianti di depurazione in buono stato di efficienza, aventi un carico da depurare quali-quantitativo simile a quello del depuratore in oggetto;
- j. nelle primissime fasi di avvio va anche considerata la possibilità di rinviare in testa all'impianto tutto o parte dell'effluente, in misura proporzionale alla capacità idraulica del depuratore, al fine di evitare lo scarico in corpo idrico di reflui insufficientemente trattati;
- k. dovrà essere verificato sia il rapporto di scolmo dichiarato per gli scaricatori di piena, a servizio della rete fognaria sia l'attivazione eventuale del by-pass in testa all'impianto;
- l. è vietato l'utilizzo dell'impianto di depurazione per lo smaltimento dei rifiuti;

4. Condizioni e prescrizioni per lo scarico proveniente dall'impianto di trattamento in condizioni di regime al termine della fase di avvio

4.1 Valori limite e frequenze dei controlli

- a. lo scarico deve essere conforme ai seguenti valori limite di emissione:
 - per i parametri **BOD₅, COD, Solidi Sospesi** i valori limite, espressi in limite di concentrazione come media giornaliera, di cui alla **Tabella 1** dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006;
 - per i parametri **Fosforo totale e Azoto totale** i valori limite, espressi in limite di concentrazione come media annua su 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme nell'anno successivo dovranno essere prelevati 12 campioni;
 - per i **restanti parametri della Tabella 3** dell'Allegato 5 del D.Lgs. 152/2006, i rispettivi valori limite indicati in **colonna 1** ad esclusione del tre parametri dell'**azoto (Ammoniacale, Nitroso e Nitrico)** per i quali non viene imposto alcun limite ;
- b. nel caso di rilascio di autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali nella rete fognaria deve essere garantito, fin dalla data di attivazione di tali scarichi, la conformità dello scarico dell'impianto di trattamento in oggetto ai valori limite di emissione per i tre parametri dell'azoto (Ammoniacale, Nitroso e Nitrico), oltre a quelli stabiliti dalla presente autorizzazione, **contenuti nella Tabella 3 per gli scarichi in corpi idrici superficiali dell'Allegato 5** alla parte terza del d.lgs. 152/2006, salvo che non siano applicate le condizioni di cui agli artt. 30 c. 15e, 45 c. 4 delle NTA della DACR 145/2010;

- c. per il parametro 50 (*Escherichia coli*) della tabella 3, colonna 1 allegato 5 del D.Lgs 152/2006 si applica **il limite di 5.000 UFC/100 ml nel periodo 15 marzo – 30 settembre** di ogni anno;
- d. devono essere assicurati, per i parametri **BOD₅, COD, Solidi Sospesi, Azoto totale e Fosforo Totale**, almeno il **numero minimo di autocontrolli indicato nello schema del punto 1.1.** dell'All. 5 alla Parte Terza del D. Lgs 152/2006, sia sullo **scarico dell'impianto che sulle acque in entrata** (campioni medi ponderati nell'arco di 24 h - 12 campioni il primo anno e 4 negli anni successivi purché lo scarico sia conforme; se uno dei 4 campioni non è conforme nell'anno successivo dovranno essere prelevati 12 campioni);
- e. devono essere assicurati almeno **autocontrolli annuali sullo scarico dell'impianto per i parametri di cui alla tabella 3 All. 5** alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006: pH, azoto ammoniacale, azoto nitroso, azoto nitrico, Cloruri, Solfati, Grassi e oli animali e vegetali, Tensioattivi totali, Idrocarburi totali, *Escherichia coli*, Cloro attivo libero (in caso di clorazione) (campioni medi ponderati nell'arco di 24 h);
- f. qualora i controlli o gli autocontrolli abbiano accertato una **non conformità** rispetto ai valori limite di emissione, nel corso dell'anno dovranno essere eseguiti almeno due autocontrolli;
- g. le concentrazioni delle sostanze pericolose devono essere espresse in relazione ai limiti di rilevabilità consentiti dalle metodiche di rilevamento in essere alla data del 29 aprile 2006, o, successivamente, superiori ai limiti di rilevabilità consentiti dagli aggiornamenti
- h. qualora dalle misurazioni autonomamente eseguite sullo scarico finale risulti che **i valori limite di emissione negli ambienti idrici siano superati**, si dovrà provvedere ad informare **entro le 48 ore** la Provincia, il Comune e l'ARPAM tramite comunicazione scritta o, in alternativa, utilizzando il sistema informatizzato standard per la trasmissione dei dati dei depuratori di acque reflue urbane;
- i. dovranno essere avviate, ogni qualvolta si rilevi nelle acque di scarico **la positività al saggio di tossicità** (parametro 51 Tab 3 All. 5 D.Lgs 152/2006), indagini analitiche specifiche, la ricerca delle cause e la loro rimozione;
- j. **i risultati degli autocontrolli e delle portate** devono essere annotati su appositi registri o su opportuni supporti informatici, conservati per un periodo di almeno quattro anni e tenuti a disposizione degli Organi di controllo;
- k. trattandosi di impianto inferiore a 2.000 ab/eq e non compreso nel Protocollo d'intesa relativo all'attività di controllo degli scarichi di acque reflue urbane degli impianti di trattamento, approvato con DGP n. 51 del 17/02/2009, **ogni 4 anni devono essere trasmessi ad ARPAM e a questa Provincia i risultati degli autocontrolli prescritti**;
- l. le modalità di **raccolta, campionamento, trasporto e conservazione e le determinazioni analitiche** dei campioni devono essere eseguite secondo le più avanzate metodiche di impiego generale, tratte da raccolte di metodi standardizzati pubblicati a livello nazionale (APAT/IRSA – CNR) o a livello internazionale;
- m. i **certificati analitici** dovranno essere firmati da tecnico abilitato e riportare il metodo di prova ufficiale applicato, incertezza di misura legata al metodo, limiti di autorizzazione e limiti di rilevabilità dello strumento;
- n. relativamente ai monitoraggi effettuati presso laboratori esterni, la corretta calibrazione e manutenzione degli strumenti utilizzati dovrà essere garantita, quando possibile, da certificazioni di qualità e/o di settore;
- o. i limiti di accettabilità **non potranno in alcun caso essere conseguiti mediante diluizione** con acque prelevate esclusivamente allo scopo;

4.2. Carichi in ingresso

- a. il rilascio o il rinnovo delle autorizzazioni e/o gli allacci per scarichi di acque reflue che recapitano nella rete fognaria devono essere conformi alle norme tecniche, alle prescrizioni **regolamentari e ai valori limite adottati dall'Autorità d'Ambito**

Territorialmente Ottimale n. 3, in base alle caratteristiche dell'impianto e in modo che sia assicurata la tutela del corpo idrico ricettore nonché il rispetto della presente autorizzazione, e, in attesa dell'adeguamento dello stesso alle norme regionali, alle **disposizioni di cui alle NTA della DACR 145/2010**;

- b. nel caso di rilascio di parere per autorizzazioni allo scarico di acque reflue industriali o assimilate alle domestiche nella rete fognaria deve essere specificato se afferente al depuratore in oggetto;
- c. nella rete fognaria afferente al depuratore in oggetto è vietato lo scarico di acque reflue industriali, contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., in concentrazioni superiori a quanto segue: per le sostanze elencate nella Tab. 3 dell'Allegato 5 alla parte terza, in concentrazioni superiori a quelle stabilite dalla suddetta Tab. 3, per le emissioni in acque superficiali; per le sostanze non elencate nella Tab. 3, in concentrazioni superiori a 50 volte lo standard di qualità più restrittivo stabilito nelle Tabb. 1/A e 1/B dell'Allegato 1 alla parte terza, ove lo standard è indicato, o, ove non è indicato, superiori a 50 volte il limite di rilevabilità del metodo di rilevazione di riferimento; le autorizzazioni esistenti vanno modificate nei provvedimenti di rinnovo;
- d. nelle nuove autorizzazioni o nei rinnovi relative a scarichi contenenti le sostanze pericolose di cui all'art. 108 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i., potranno essere accettati valori limite di emissione superiori a quelli sopra stabiliti, fermi restando i limiti massimi stabiliti dalla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006 per lo scarico in rete fognaria, sulla base di studi di rischio, da fornire a cura ed onere del richiedente l'autorizzazione;
- e. deve essere assicurata l'effettuazione del programma di rilevamento e controllo relativo agli scarichi di acque reflue in pubblica fognatura ai sensi dell'art. 128 del 152/2006;
- f. in relazione ad eventuali **scarichi anomali in pubblica fognatura il gestore** ha l'obbligo:
 - di garantire il corretto adempimento delle prescrizioni di cui ai precedenti punti sul controllo degli scarichi in rete e del sistema di autocontrollo e dotandosi di procedure che contemplino gli interventi di mitigazione e risoluzione del caso; tali procedure possono altresì contemplare l'installazione di sistemi di controllo e prelievo (anche automatici) in punti critici della rete fognaria e all'ingresso delle acque reflue nell'impianto di trattamento delle acque reflue urbane e un monitoraggio dei parametri operativi dell'impianto stesso, idonei, in relazione alle caratteristiche degli scarichi nella rete fognaria, a accertare tempestivamente carichi critici per il sistema depurativo;
 - di caratterizzare le acque reflue all'ingresso all'impianto in concomitanza all'arrivo di scarichi anomali; nel caso in cui siano rilevate concentrazioni significativamente difformi dai valori limite di emissione autorizzati o dai valori medi rilevati per le acque stesse, tali da poter determinare situazioni critiche per l'impianto di trattamento, il gestore deve trasmettere agli enti competenti il certificato analitico e la relazione sulle attività di monitoraggio dell'impianto condotte per valutare l'entità della disfunzione del processo biologico;
 - di effettuare tempestivamente le comunicazioni agli enti competenti utilizzando vie brevi (fax, posta elettronica);
 - di adottare le misure di mitigazione previste dalle procedure di controllo ed in particolare quelle eventualmente indicate dagli enti competenti a seguito della comunicazione di cui sopra;
 - di ricercare le cause dello scarico anomalo, avendo e acquisendo un'adeguata conoscenza della rete fognaria e delle caratteristiche e del recapito dei principali scarichi, nonché disporre di personale attrezzato per l'ispezione detta rete stessa;
- g. è vietato l'utilizzo dell'impianto di trattamento per lo smaltimento dei rifiuti salvo quanto previsto in termini di comunicazioni ai sensi del D.Lgs. 152/2006, art. 110 comma 3 lett. b);

4.3. Manutenzione, modifiche e guasti

- a. tutte le componenti dell'impianto di trattamento sia fisse che mobili, i manufatti per il convogliamento, compresi i pozzetti d'ispezione, i relativi accessi e le relative pertinenze, devono essere mantenuti in perfetto stato di **efficienza e funzionalità** effettuando la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria delle apparecchiature e dei manufatti secondo le specifiche tecniche proprie di ciascuna;
- b. i dati relativi alle operazioni di manutenzione, ordinaria e straordinaria devono essere riportati su appositi **quaderni di registrazione** da conservare e tenere a disposizione delle autorità di controllo;
- c. qualora lo scarico presenti caratteristiche qualitative o quantitative diverse da quello preesistente e nel caso di **modifiche sostanziali dell'impianto**, come indicato all'art. 48 delle NTA del PTA, è necessario richiedere preventivamente una **nuova** autorizzazione unica ambientale ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 59/2013 che comprenda il parere di cui all'art. 47 della l.r. 10/1999, precisando la necessità di un periodo di transizione per il ritorno alle condizioni di regime;
- d. nel caso di **modifiche non sostanziali dell'impianto** il Gestore dovrà darne comunicazione alla Provincia e, salvo quanto previsto dal comma 3 dell'art. 6 del DPR n. 59/2013, nel caso in cui quest'ultima non si esprima entro 60 giorni dalla comunicazione, si potrà procedere all'esecuzione della modifica;
- e. gli **interventi di manutenzione straordinaria** dovranno essere programmati tenendo conto delle caratteristiche dei corpi ricettori e degli usi a cui sono destinati e del livello delle sostanze inquinanti relative alle utenze industriali veicolate in condizioni di tempo secco afferenti alla rete fognaria di riferimento;
- f. nel caso di interventi per **manutenzione straordinaria** e nel caso di eventuale conseguente fermo impianto, anche parziale, dell'impianto di trattamento:
- deve essere effettuata una comunicazione preventiva, con un anticipo di almeno 15 giorni dall'inizio dei lavori, unitamente alla necessaria documentazione tecnica descrittiva dell'intervento;
 - i lavori possono essere iniziati, fatta salva diversa comunicazione della Provincia, trascorsi 15 giorni dalla data di ricezione della suddetta comunicazione da parte della Provincia e devono essere conclusi entro i successivi 60 giorni;
 - si applicano le scadenze temporali e i limiti di cui al comma 3, lettere a) e b), dell'art. 48 delle NTA della DACR 145/2010 a decorrere dalla data di inizio lavori documentata come sopra, fatta salva la possibilità della Provincia di **fissare comunque valori limite di emissione temporanei diversi in valore e durata**;
 - **durante il periodo di riavvio e ritorno alle condizioni di regime** deve essere posto in opera un sistema di **autocontrollo**, (campioni medi ponderati nell'arco di 3 h dei parametri stabiliti dall'autorizzazione, avente cadenza almeno **quindicinale**);
- g. nel caso di **guasti imprevisti ed imprevedibili dovuti a eventi eccezionali calamitosi, che comportano interventi di manutenzione straordinaria e altri guasti importanti** che modifichino provvisoriamente il regime e la qualità degli scarichi ovvero in grado di modificare negativamente lo stato di qualità ambientale del corpo recettore, il Gestore deve informare la Provincia, il Comune e l'ARPAM:
- entro 24 ore dal fatto, indicando tra l'altro le cause dell'imprevisto e i tempi necessari per il ripristino della situazione, nel rispetto delle previsioni di cui al punto successivo;
 - entro 10 giorni dal fatto dell'avvenuto ripristino delle condizioni normali di funzionamento ovvero, nello stesso termine di 10 giorni deve essere richiesta, debitamente motivata, l'applicazione delle procedure di riavvio dell'impianto di cui al comma 3, dell'art. 48 delle NTA della DACR 145/2010, fatta salva la possibilità della Provincia di fissare comunque valori limite di emissione **temporanei diversi in valore e durata**;
- h. tutte le **interruzioni** temporanee totali o parziali che siano dovute a guasti, attività di manutenzione ordinaria e straordinaria dell'impianto di trattamento, devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, accorgimenti tecnici e strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi del ripristino del funzionamento

dell'impianto, mantenere in esercizio regolare la maggior parte delle funzioni depurative utilizzabili, evitare per quanto possibile il contatto degli inquinanti con le componenti ambientali e ad evitare per quanto possibile lo scarico di acque reflue non conforme ai limiti di emissione;

- i. i **pozzetti di ispezione e prelievo** siano mantenuti accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza e conformemente alle normative vigenti in materia di raccolta dei campioni degli scarichi in atto;

5. Condizioni e prescrizioni per gli scarichi provenienti dagli scolmatori di piena e per gli scarichi di emergenza

- a. è vietata l'attivazione degli scarichi degli **scolmatori** in condizioni diverse da quelle di progetto, ad esclusione di specifici interventi di emergenza e di manutenzione straordinaria con obbligo di comunicazione;
- b. è vietata l'attivazione dello scarico dello **scolmatore in testa all'impianto** in condizioni in cui la portata di punta in tempo di pioggia e la portata media in tempo secco nelle ventiquattrore sia inferiore a 2,5 ;
- c. i tempi di attacco e stacco delle pompe non comportino un'eccessiva usura delle stesse;
- d. il tempo di permanenza delle acque nelle vasche di sollevamento non determini fenomeni di setticizzazione dei liquami;
- e. tutte le interruzioni temporanee del funzionamento dell'impianto di sollevamento devono essere accompagnate dall'attivazione delle procedure, degli accorgimenti tecnici e degli strumenti supplementari atti a limitare al minimo i tempi di ripristino del funzionamento dell'impianto stesso;
- f. sia effettuata una regolare **manutenzione ordinaria** del sistema complessivo di sollevamento e di tutti gli scolmatori di rete al fine di evitare che gli stessi entrino in funzione per rapporti di scolmo inferiori a quelli di progetto, prevedendo la rimozione del sedimento di fondo e di eventuali materiali grossolani;
- g. gli scarichi siano resi e mantenuti accessibili e a disposizione degli organi di vigilanza e consentano al personale preposto ai controlli di operare in sicurezza;
- h. gli interventi di manutenzione straordinaria dovranno essere programmati tenendo conto delle caratteristiche dei corpi ricettori e degli usi a cui sono destinati e del livello delle sostanze inquinanti relative alle utenze industriali veicolate in condizioni di tempo secco afferenti alla rete fognaria di riferimento, inviando preventivamente a tutte le Amministrazioni ed Autorità interessate una tempestiva comunicazione scritta;
- i. la conduzione delle portate verso il depuratore non ne pregiudichi il corretto funzionamento in relazione alla sua effettiva capacità idraulica e non ne determini trasporto passivo di fanghi verso lo scarico;
- j. la rete deve essere gestita in modo da prevenire eventuali fenomeni di rigurgito che comportino la fuoriuscita delle acque reflue dalle sezioni fognarie.

6. Condizioni generali

- a. **il recupero e/o lo smaltimento dei fanghi e di tutti i materiali di risulta** originati dall'impianto e dalla rete fognaria dovranno avvenire nel rispetto delle prescrizioni e degli obblighi impartiti dalla Parte Quarta del D.Lgs. 152/2006;
- b. è fatto divieto di immettere materie che formino in conseguenza della loro natura, **depositi** nel corpo idrico ricettore. Nel caso in cui, per effetto dello scarico autorizzato, si riscontrassero depositi di materie, è fatto obbligo di provvedere alla immediata rimozione delle stesse;
- c. le modalità di scarico nel corpo recettore, la gestione dell'impianto e delle reti fognarie devono evitare il verificarsi di possibili pregiudizi per la salute e l'ambiente, quali

impaludamenti superficiali e ristagni, situazioni di degrado ambientale, esalazioni maleodoranti o moleste, sviluppo di insetti o animali nocivi e più in generale inconvenienti di carattere igienico sanitario;

- d. nel caso di scarico in corso d'acqua demaniale, lo stesso scarico deve avvenire nel rispetto delle prescrizioni della relativa concessione (RD 523/1904 e LR 5/2006);
- e. l'inosservanza di quanto prescritto con il presente parere comporta i provvedimenti di cui all'art. 130 e le sanzioni amministrative e/o penali previsti dalla vigente normativa in materia ed in particolare quelli del Titolo V - Capo I e II della parte terza al D. Lgs. 152/2006.

Macerata li 06/02/2018

La Responsabile dell'endoprocedimento
Dott.ssa Beatrice Antonelli

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.lgs. n. 82/2005 e s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il testo cartaceo e la firma autografa.



Comune di Visso

Provincia di Macerata

Suap dei Sibillini

dei Comuni di Visso, Castelsantangelo sul Nera e Monte Cavallo



Via PEC

Alla Provincia di Macerata
Settore 10 Ambiente
Via Velluti, 41
62100 MACERATA
provincia.macerata@legalmail.it

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) ai sensi del DPR n.59 del 13 marzo 2013.
Ditta: COMUNE DI VISSO con sede a VISSO (MC) in Largo G.B. G. Antinori n.1; sede dell'impianto: Comune di Visso – Via Roma, snc - Foglio 52 particelle n.6-13-257-258.
Conferenza dei servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990 in forma semplificata modalità asincrona. **PARERE SULL'IMPATTO ACUSTICO L. N.447/1995.**

In data 12/01/2017 prot. n. 255, è stata presentata da Pazzaglini Giuliano nato a Camerino il 29/04/1968, C.F. PZZGLN68D29B474X, in qualità di Sindaco – legale rappresentante del Comune di Visso con sede a Visso (MC) in Largo G.B. G. Antinori n.1, CF: 81000730432, la DOMANDA (mediante procedimento unico di cui all'art. 7 del D.P.R. 160/2010) per l'esercizio della seguente attività: **amministrazione comunale – depurazione acque con impianto depurativo con sistema classico denitro-nitro nel Comune di Visso (MC) – Via Roma, snc - Foglio 52 particelle n.6-13-257-258.**

In data 29/05/2017 prot.n.5435, il richiedente ha integrato la pratica inviando, tra l'altro, il documento di valutazione di impatto acustico;

Visti gli atti in premessa richiamati e in riferimento alla nota della Provincia di Macerata – Settore 10 Ambiente, con la quale è stata indetta la conferenza dei servizi decisoria ex art.14, c.2, legge n.241/1990 in forma semplificata modalità asincrona, **si esprime parere favorevole**, per quanto di competenza del Comune di Visso – Area Gestione del Territorio – SUAP, in relazione all'impatto acustico di cui alla Legge 26 ottobre 1995, n.447.

Distinti saluti.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
Area Gestione del territorio - SUAP
Geom. Dario Morosi
(firma apposta digitalmente)

Protocollo n. 6170 - 16/06/2017

